

Modello OT23 Anno 2023

FAQ

Intervento B-5. L'azienda ha installato, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale.

1. L'intervento può essere selezionato da un'azienda che abbia effettuato in proprio l'installazione dei sistemi di comunicazione per i propri veicoli aziendali e che quindi disponga delle fatture di acquisto ma non delle fatture di installazione?

La richiesta nella documentazione probante delle fatture di installazione, oltre che di acquisto, trova ragione nella necessità di verificare l'effettiva e corretta installazione di tali sistemi. In questo senso possono anche essere accettate le sole fatture di acquisto dei sistemi di comunicazione se corredate, oltre che dalla restante documentazione prevista dall'intervento, dai seguenti documenti:

- a) evidenze della presenza di un'officina interna alla ditta;
- b) evidenze dell'installazione (per esempio, fotografie) su tutti i veicoli aziendali.

Intervento C-2.3. L'azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori a silice libera cristallina respirabile al di sotto del valore di 0,05 mg/m³.

1. L'intervento è selezionabile dalle sole imprese dei settori delle ceramiche e piastrelle, delle fonderie, lapideo e degli scavi di gallerie. In tali settori rientrano le imprese che estraggono ghiaia e sabbia?

Sì, l'estrazione di sabbia e ghiaia rientra nel settore lapideo e pertanto l'intervento può essere selezionato a condizione che i materiali estratti contengano silice libera cristallina e che vengano attuate le "misure" individuate nelle schede specifiche di cui alla parte 4 della buona pratica elaborata dal Network Italiano Silice.

Intervento C-5.1. L'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori.

1. Cosa si intende per "struttura sanitaria"?

Ai fini dell'attuazione dell'intervento C-5.1, per "struttura sanitaria" si intende una struttura fisica, pubblica o privata, presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie e che sia in possesso di autorizzazione all'attività sanitaria secondo la specifica normativa regionale.

Intervento D-3. L'azienda ha attuato interventi di micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Cosa si intende per micro-formazione?

Per micro-formazione si intende l'erogazione di contenuti formativi della durata di pochi minuti resi disponibili, in maniera continuativa e ripetuta nel tempo, ai lavoratori su apparati elettronici o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. La modalità di realizzazione dell'intervento da parte dell'azienda deve dimostrare un suo impegno nel mantenere il livello di conoscenze acquisito dai lavoratori durante i corsi di formazione svolti nell'anno 2022 o nel 2021 e di avere in tal modo effettuato un intervento migliorativo oltre quanto richiesto dalla normativa vigente.

2. Se l'azienda ha 10 dipendenti, ma nell'anno di riferimento e in quello precedente solamente un lavoratore ha effettuato corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si può ritenere valido un intervento di micro-formazione rivolto al solo lavoratore interessato?

L'intervento fa esplicito riferimento ai lavoratori. Anche se non è stabilito un numero minimo di lavoratori, la micro-formazione per sua natura e scopo deve essere erogata diffusamente e coinvolgere quindi una quota significativa di dipendenti, al fine di ottenere un miglioramento nelle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso in cui sia destinatario della microformazione un solo lavoratore.

3. I video di pochi minuti con cui sono erogati i contenuti formativi possono essere riprodotti sugli smartphone/cellulari di proprietà dei singoli lavoratori, o l'azienda deve mettere a loro disposizione idonea strumentazione per poter seguire l'intervento formativo?

Tutti i supporti necessari alla micro-formazione, inclusi *smartphone/cellulari*, devono essere messi a disposizione dall'azienda.

4. La micro-formazione può essere effettuata anche in presenza di docente o solamente attraverso la riproduzione di video di pochi minuti?

La micro-formazione è finalizzata a richiamare e rinforzare i contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell'anno precedente. Pertanto l'intervento formativo di aula in presenza di un docente rappresenta una modalità formativa tradizionale che non risponde ai requisiti e alle finalità dell'intervento D-3.

Intervento E-3. L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione del sistema).

1. Nel caso di prima adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale, è possibile inviare un verbale di riesame datato gennaio o febbraio 2023?

No, nel caso di prima implementazione del sistema di gestione, il riesame deve essere effettuato entro l'anno 2022 in quanto, in sua assenza, le fasi del sistema non sarebbero complete.

Intervento E-5. L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014.

1. Quali documenti servono a dimostrare l'attività di controllo da parte dell'Organismo di vigilanza (OdV) sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure?

I componenti dell'OdV, dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, per poter effettuare al meglio la loro funzione di vigilanza, devono essere tenuti costantemente informati sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio e devono avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; pertanto è opportuno che il modello di organizzazione disciplini efficaci procedure di reportistica interna indirizzate all'OdV e dall'OdV al *management*.

Ai fini della verifica dell'attuazione di quanto sopra detto, le "evidenze dell'attuazione" dell'attività di controllo richieste dal modulo dovranno essere riferite alle procedure di reportistica interna relative, ad esempio, all'analisi dei quasi incidenti, alle segnalazioni dei lavoratori o degli RLS, ai *report* degli *audit* del sistema, al riesame della direzione, ecc., e dovranno evidenziare la valutazione dell'OdV di tale reportistica.

Intervento E-12. L'azienda ha realizzato modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale (quali ad esempio bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato) asseverati da parte di ente terzo.

1. Ai fini della dimostrazione dell'attuazione dell'intervento può essere inviata la Dichiarazione non finanziaria (DNF)?

La DNF è un documento introdotto dal d.lgs. 254/2016, che recepisce la direttiva 2014/95/UE, che ne prevede la redazione obbligatoria, per ogni esercizio, per gli enti di interesse pubblico qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e abbiano superato determinati limiti dimensionali di bilancio.

Ai fini dell'intervento E-12, la DNF asseverata da parte di un ente terzo può essere considerata un modello di rendicontazione di responsabilità sociale asseverato purché da essa e dall'ulteriore documentazione richiesta dal modulo sia possibile verificare il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 3 del citato d.lgs. 254/2016.

Si precisa tuttavia che qualora il richiedente sia un "ente di interesse pubblico" per il quale ricorra l'obbligo di redazione della DNF, viene meno il requisito base di attuazione di un intervento ulteriore rispetto alle prescrizioni normative; in tal caso la DNF non soddisfa i requisiti richiesti per la riduzione del tasso di premio.

Per la definizione di ente di interesse pubblico si rimanda al d.lgs. 39/2010, art. 16, c. 1.

Intervento E-17. L'azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.

1. Quali caratteristiche devono avere i quasi infortuni per essere ritenuti tali ai fini dell'attuazione dell'intervento?

I quasi infortuni sono strettamente connessi all'attività aziendale e ai luoghi di lavoro e pertanto sono specifici per ogni impresa. In generale, i quasi infortuni sono eventi (e non situazioni di potenziale pericolo) che interrompono il normale svolgimento di un'attività lavorativa; ai fini del modulo OT23 2023 essi devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) non comportare danni ai lavoratori oppure comportare danni lievi, tali da non richiedere l'assenza del lavoratore anche solo per 1 giorno;
- b) essere dettagliatamente descritti e analizzati in modo tale da identificare tutte le cause che li hanno determinati; diversamente, una carenza di dettaglio nella descrizione e nell'analisi dell'evento non permette all'azienda di comprendere a fondo le criticità che devono essere risolte e quindi non consente di adottare le misure di miglioramento più idonee;

Ai fini della realizzazione dell'intervento, le misure migliorative adottate per ciascun quasi infortunio devono essere documentate e devono consistere in interventi di miglioramento degli ambienti e delle attrezzature di lavoro, tali da evitare il ripetersi di un evento analogo.

2. È possibile chiarire cosa si intende per situazioni continuative nel tempo e per non conformità rispetto alle corrette procedure operative aziendali?

Come specificato nelle Note dell'intervento E-17, ai fini della realizzazione dell'intervento i quasi infortuni devono essere identificati come avvenimenti, casi, fatti, caratterizzabili in termini di luogo, tempo e modalità di accadimento. In questo senso una situazione continuativa nel tempo (ad esempio un oggetto in situazione di equilibrio instabile) costituisce una fonte di pericolo che di per sé non costituisce un evento e che quindi non rientra nell'ambito dell'intervento.

Per quanto riguarda le non conformità rispetto alle procedure aziendali, queste non costituiscono di per sé degli eventi come sopra definiti ma degli scostamenti, anche solo parziali, dalle modalità corrette di svolgimento secondo disposizioni normative, procedure o istruzioni interne all'azienda; tali scostamenti ricadono nella normale gestione dei rischi aziendale e in tale ambito devono essere rilevati e corretti.

Per contro, un quasi infortunio può essere determinato anche dalla non corretta modalità di lavoro; in questo caso la "non conformità rispetto alle corrette procedure aziendali" non costituisce di per sé l'evento ma può rientrare tra le cause che lo hanno determinato.

In ogni caso, ai fini del riconoscimento dell'intervento è necessaria una esaustiva descrizione degli eventi rilevati quali quasi infortuni, delle cause che li hanno determinati e delle azioni di miglioramento adottate dall'azienda.

3. Quali caratteristiche devono avere le misure di miglioramento?

Le misure di miglioramento devono essere tali da intercettare e risolvere concretamente le criticità che hanno determinato i quasi infortuni rilevati. Come esempi sono riportati nel modulo OT23 2023 gli interventi relativi agli ambienti e alle attrezzature di lavoro e gli interventi formativi d'aula.

Per quanto concerne gli interventi formativi d'aula, è necessario che siano in grado di ridurre, mediante istruzioni dettagliate, le cause dei quasi infortuni verificatisi.

4. Quali caratteristiche deve avere il documento di valutazione dei quasi infortuni?

Il documento di valutazione dei quasi infortuni deve "comprendere l'analisi statistica degli eventi per reparto, attività o mansione e il report delle azioni correttive intraprese a breve termine e delle misure di miglioramento adottate successivamente". In particolare, si evidenzia che:

- l'analisi statistica degli eventi presuppone che essi abbiano una consistenza numerica, non definibile a priori, tale però da riguardare tutte le attività aziendali; la numerosità degli eventi e il loro rilevamento nelle diverse lavorazioni è peraltro indicatore di una reale sistematicità di applicazione del sistema adottato;
- il documento deve riportare sia le azioni correttive intraprese a breve termine che le azioni di miglioramento adottate successivamente; ciò in quanto l'azione adottata nell'immediato per interrompere una situazione di pericolo può non essere sufficiente a prevenire accadimenti simili a quello rilevato e l'impresa deve quindi valutare la necessità di attuare misure di miglioramento di più ampio respiro.

Intervento F-2. L'azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l'adozione di un defibrillatore, ha effettuato uno specifico corso di formazione BLS (Basic Life Support early Defibrillation) per i lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore nell'anno 2021 o nell'anno 2022

1. I corsi BLS effettuati nel 2021 possono avere valenza biennale ai fini della realizzazione dell'intervento e quindi essere considerati idonei per la selezione dell'intervento secondo il modulo di domanda OT23 2023?

Sì, ai fini della realizzazione dell'intervento è necessario che l'azienda per la quale non è obbligatoria per legge l'adozione di un defibrillatore formato almeno un dipendente all'utilizzo del defibrillatore nel biennio 2021-2022.

Intervento F-6. L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori, che non rientra nei casi per i quali è previsto l'obbligo, dispone del piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione con verifica dell'esito nell'anno 2022.

Nel caso in cui l'intervento sia realizzato su una sola PAT aziendale, è possibile fare riferimento al numero di lavoratori di tale PAT e non al numero complessivo dei lavoratori dell'azienda?

No, l'intervento F-6 è dedicato alle aziende in cui sono occupati meno di 10 lavoratori. Nelle Note all'intervento è specificato che il numero dei lavoratori da riferire all'anno 2022 è da calcolare sulla base dell'articolo 4 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia in relazione all'intera azienda.

Intervento F-7: L'azienda ha adottato sistemi di controllo a distanza dell'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.

L'intervento è selezionabile nel caso in cui l'azienda abbia dotato i lavoratori di DPI con tag passivi?

No, ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver consegnato ai propri lavoratori DPI con tag attivo o con tag semi-attivo come definiti dal regolamento tecnico UNI TR 11858:2022 "Tecnologie IoT nell'impiego dei DPI - Indicazioni relative all'integrazione di sistemi elettronici nella gestione e nell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali"

Interventi A-1.4 e A-5.1; B-1; C-4.1 e C-4.4; C-5.1 e C-5.2; D-1, D-2 e D-3; F-2 e F-5. Interventi che prevedono attività di formazione.

Qualora gli interventi prevedano attività formative, queste devono necessariamente essere svolte in presenza o possono essere svolte in modalità "formazione a distanza"?

La Legge 19 maggio 2022, n. 52 all'art 9 bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) chiarisce che "Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza".

Pertanto, per gli interventi formativi previsti ai punti C-5.1, C-5.2, D-1, D-2, D-3, F-5 del modello la formazione può essere attuata sia in presenza sia a distanza con la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, mentre la formazione a distanza non può essere ritenuta idonea per l'attuazione degli interventi A-1.4, A-5.1, B-1, C-4.1, C-4.4, F-2 che prevedono addestramento pratico.